

INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 11 E 12 GIUGNO NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BRESCIA, DI LECCO E DI SONDRIO

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari o chirografari ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 598 del 25 luglio 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2019 n. 182)

Informativa in merito alla sospensione e alla dilazione del pagamento degli interessi non moratori.

In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 01 luglio 2019 che ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che in data 11 e 12 giugno 2019 hanno interessato i territori delle Province di **Brescia, Lecco e Sondrio**, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 25 luglio 2019, l'Ordinanza n. 598, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2019 n. 182.

All'art. 6 viene decretato che "in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, (...) i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, (...), hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale".

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate Mutuo deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

In attuazione di tale Ordinanza, la nostra Banca, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:

- **nel caso di richiesta di sospensione dell'intera rata:** a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento il rimborso delle rate riprenderà con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), al tasso pattuito contrattualmente, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata pari al numero di rate sospese;
- **nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale:** per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo adeguamenti per effetto dell'indicizzazione. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento e proseguirà con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili, e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza, prevista per l'01 luglio 2020, salvo proroghe.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 29 novembre 2019.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento dell'intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l'applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi

Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.

La Banca per agevolare ulteriormente i soggetti in difficoltà ha esteso la sospensione anche a prodotti non espressamente ricompresi dalle disposizioni normative (Leasing). In tal caso rimarranno inalterate le previsioni contrattuali relative all'adeguamento del canone per effetto della clausola di indicizzazione.

Il Cliente potrà richiedere il regolare pagamento del finanziamento in qualsiasi momento prima del termine previsto della sospensione.

In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente

Nessun'altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 20 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

I nostri funzionari commerciali restano a Vs disposizione per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo (tel. 030/2410241).